

STATUTO DELLA SOCIETA' MULTIDISCIPLINARE TRA PROFESSIONISTI "Grappiolo & group società tra professionisti S.r.l."

ALLEGATO "A"

DENOMINAZIONE

AL N. 289 REP.

N. 143 RACC.

Art. 1

E' costituita la società multidisciplinare tra professionisti a responsabilità limitata denominata:

"Grappiolo & group società tra professionisti S.r.l."

SEDE

Art. 2

La società ha sede nel Comune di Borgo Verezzi.

DURATA

Art. 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salvo proroga da deliberarsi in assemblea, con delibera della maggioranza qualificata dei soci rappresentante i 2/3 del capitale sociale e salve le ipotesi di anticipato scioglimento.

OGGETTO

Art. 4

La società ha come oggetto esclusivo la fornitura di prestazioni e servizi nel campo medico chirurgico, socio-sanitario e biomedico.

Le attività della società saranno eseguite dai Soci Professionisti.

Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla società, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di Professionisti Ausiliari in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione degli incarichi affidati e come tali

identificati in apposito Elenco redatto e aggiornato dagli Amministratori.

## ATTIVITA'

### Art. 5

La società svolgerà tutte le attività relative all'oggetto sociale ove possibile direttamente con i Soci Professionisti e con i Professionisti Ausiliari, con le modalità previste dagli artt. 36, 37 e 38 che seguono. La società potrà ovviamente avvalersi anche di altre figure professionali per l'espletamento delle attività accessorie in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

La società può costituire, acquisire e gestire, direttamente con i propri organi amministrativi o tramite società controllate, strutture sanitarie private, pubbliche e fondazioni, anche se Onlus, di ricerca scientifica.

La società può assumere partecipazioni in altre società o in società di professionisti che svolgano attività in settori consentiti dalle leggi vigenti di tempo in tempo.

La società provvederà a redigere ed aggiornare l'Elenco dei Professionisti Ausiliari che potranno collaborare con i Soci Professionisti nello svolgimento delle attività.

Potranno essere inseriti nell'Elenco di cui al precedente paragrafo professionisti iscritti nei registri dell'ordine, dell'albo o del collegio professionale di appartenenza, che siano in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza professionale necessari per l'esecuzione delle attività.

La società, per la propria attività professionale, potrà avvalersi dei pro-

professionisti inseriti nell'elenco di cui al precedente punto 5.3, nei limiti e con le modalità previste dal Decreto del Ministero della Giustizia in data 8 febbraio 2013, n. 34 , contenente il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

I professionisti, in possesso dei requisiti necessari, per essere inseriti nell'Elenco dei Professionisti Ausiliari, devono fare richiesta scritta all'organo amministrativo della società.

L'organo Amministrativo, previa informativa ai soci, delibera l'inserimento nell'Elenco, a suo insindacabile giudizio, previo esame dei requisiti professionali previsti dalla legge, dei titoli, delle competenze, delle qualità, dell'opportunità e di qualsiasi altro elemento che comprovi la capacità e la serietà, del professionista richiedente.

## PRESTAZIONI PROFESSIONALI

### Art. 6

Le attività professionali effettuate dai Soci Professionisti nei confronti della clientela sono considerate prestazioni accessorie rispetto all'apporto della loro complessiva professionalità alla società.

Per queste attività sarà quindi riconosciuto ai soci professionisti e agli iscritti all'Elenco dei Professionisti Ausiliari un autonomo compenso, diverso rispetto ai proventi derivanti dall'eventuale distribuzione degli utili.

Il compenso può essere corrisposto mensilmente o trimestralmente in corso d'anno dietro presentazione, all'organo amministrativo, della

documentazione comprovante l'attività svolta. I documenti dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia fiscale.

L'assemblea dei soci, con propria delibera o regolamento, descrive e disciplina annualmente l'oggetto delle prestazioni, le modalità della loro esecuzione, la durata, la quota del compenso spettante al professionista che ha svolto la prestazione e la quota di competenza della società. Per il primo esercizio il Regolamento è stato deliberato ed accettato da tutti i soci contestualmente al presente atto e si trova depositato presso la sede della società.

#### ATTIVITA' NON PREVISTE NELLO STATUTO

##### Art. 7

L'assemblea dei soci, con delibera favorevole dei soci che rappresentano più dei 2/3 del capitale sociale, può autorizzare lo svolgimento da parte della società di attività non previste nello statuto, purché compatibili con l'oggetto sociale.

L'assemblea stabilisce, con regolamento o delega all'organo amministrativo, le procedure di funzionamento e gestione delle attività istituite.

#### SOCI

##### Art. 8

Possono essere soci della società soltanto gli iscritti agli ordini dei medici chirurghi ad altri ordini, albi, collegi nel campo socio-sanitario e biomedico, nei limiti di cui all'art. 10, comma 4, della L. 183/2011, come integrato e modificato dal D.l. 24 gennaio 2012, previa dichiarazione concernente attività professionali svolte e partecipazioni dirette ed

indirette dai soci detenute in altre società, strutture sanitarie private o pubbliche e adesione al Codice di condotta della società.

Possono altresì essere ammessi, soltanto per prestazioni tecniche o per finalità d'investimento, soci non professionisti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta, non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione, non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari e siano in possesso di tutti i requisiti previsti.

I soci sono obbligati a osservare le seguenti regole:

- è vietato assumere la qualità di soci in società concorrenti;
- è vietato essere amministratori o direttori generali in società concorrenti;
- i soci possono svolgere un'attività per conto proprio unicamente previo parere favorevole dell'organo amministrativo.

Il socio che violi uno o più dei divieti stabiliti dal presente articolo decadrà automaticamente dalla qualifica di socio, ferma restando la sua responsabilità nei confronti della società.

L'assemblea dei soci può introdurre altri obblighi e divieti per tutti i soci e per gli iscritti all'Elenco dei Professionisti Ausiliari.

L'assemblea dei soci, ove ve ne sia la necessità, può autorizzare con delibera (adottata con la maggioranza dei 2/3 dei soci) delle deroghe individuali agli obblighi e divieti previsti al terzo capoverso del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2468 comma 3 Codice Civile, ai soci che hanno costituito la società è attribuito il diritto di indicare il professionista che può acquistare la loro quota in caso di recesso, esclusione o morte (in tal caso con disposizione testamentaria e compatibilmente con le norme in materia di successione necessaria).

## PATRIMONIO SOCIALE e CAPITALE SOCIALE

### Art. 9

Il capitale sociale è di € 20.000,00=. Le quote sociali iniziali sono quelle riportate nell'atto costitutivo.

Le quote del capitale sociale possedute dai Soci Professionisti non potranno mai essere inferiori ai due terzi del totale del capitale sociale.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, tale proporzione non dovesse essere più rispettata, si determinerà la sussistenza di una causa di scioglimento della società, ad ogni effetto di legge, salvo che la predetta proporzione non sia ristabilita entro sei mesi dal verificarsi di tale ipotesi.

I soci dichiarano che, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, essi sono titolari delle partecipazioni ivi elencate e che le stesse sono ritenute da tutti i soci compatibili con le obbligazioni assunte nel presente atto.

La delibera di aumento di capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera e di servizi a favore della società, determinando le modalità di conferimento e di valutazione in conformità alle previsioni di legge; in mancanza di diversa indicazione il conferi-

mento dovrà essere eseguito in denaro.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo, ferma l'obbligatorietà della redazione di tali documenti.

## FINANZIAMENTO DEI SOCI

### Art. 10

I soci possono di concerto con l'organo amministrativo, eseguire finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge

## PARTECIPAZIONI SOCIALI

### Art. 11

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

## DOMICILIO DEI SOCI

### Art. 12

Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

## COMPOSIZIONE, COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DEGLI

### ORGANI SOCIALI

### ELENCO ORGANI

### Art. 13

Gli organi della società sono i seguenti:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Organo di controllo se obbligatorio o nominato dall'assemblea dei soci;
- Organismo di Valutazione.

L'assemblea dei soci può, inoltre, istituire la funzione del Direttore Sanitario e quella del Direttore Generale.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE

##### Art. 14

L'Assemblea quando è regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti

#### ASSEMBLEA DEI SOCI: FUNZIONI

##### Art. 15

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dalle presenti norme statutarie, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da un organo della società, da uno o più amministratori, da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI: DECISIONI RISERVATE ALL'ASSEMBLEA

##### Art. 16

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti ri-

guardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;

3) le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

4) l'aumento del capitale sociale e le modalità per attuarlo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci;

8) l'approvazione dei regolamenti della società;

9) l'approvazione del Codice di Condotta.

## ASSEMBLEA DEI SOCI: MODALITÀ DI RIUNIONE E MAGGIORANZE

### Art. 17

Le decisioni dei soci possono essere assunte con i seguenti metodi:

- riunione dei soci nel luogo indicato nell'avviso di convocazione;
- teleconferenza o videoconferenza.

Le decisioni dei soci sono valide se assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 50% più 1 del capitale sociale e sono adottate con delibera dall'Assemblea.

Ogni socio, che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti, ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

## ASSEMBLEA DEI SOCI: VALUTAZIONE DEI PROFESSIONISTI

### Art. 18

All'assemblea dei soci è attribuito altresì il compito di definire con apposita delibera le linee guida e i criteri funzionali alla valutazione dell'attività dei Soci Professionisti e dei Professionisti Ausiliari sotto il profilo professionale, della competenza, dell'efficienza operativa, dell'economicità e dell'etica, nonché le eventuali conseguenze di una o più valutazioni negative.

Tale valutazione sarà effettuata almeno ogni quattro anni dall'Organismo di Valutazione che sarà composto da due persone, una individuata fin d'ora nel socio di maggioranza relativa *pro tempore*; l'altra da nominarsi a cura dell'Assemblea, con delibera adottata con la maggioranza dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. Nel caso in cui il socio di maggioranza relativa *pro tempore* fosse impossibilitato, sarà l'assemblea dei soci a nominare il sostituto temporaneo dello stesso, con la stessa maggioranza di cui sopra.

L'assemblea dei soci, per particolari esigenze di natura specialistica connesse alla valutazione, può deliberare, all'unanimità di voti, di nominare un esperto, esterno alla società, da affiancare ai membri dell'Organismo.

In caso di disaccordo tra i membri dell'Organismo prevarrà il parere del socio di maggioranza relativa *pro tempore*. Il professionista che non supererà la sufficienza nel giudizio espresso dall'organo di valutazione, ed a carico del quale non sia configurabile un inadempimento di gravità tale che non consenta la prosecuzione del rapporto societario

neppure per il periodo di cui infra, dovrà essere sottoposto ad una nuova valutazione entro un anno dal parere negativo espresso dall'Organismo di Valutazione.

La nuova valutazione dovrà essere effettuata dall'Organismo di Valutazione, in composizione diversa da quella precedente.

Nel caso in cui il Socio Professionista o il Professionista Ausiliario siano valutati negativamente per due volte, i soci con delibera dell'assemblea potranno dichiararne rispettivamente la decadenza dalla qualità di Socio Professionista o deliberarne l'esclusione dall'Elenco dei Professionisti Ausiliari per giusta causa.

## ASSEMBLEA DEI SOCI: NORME DI FUNZIONAMENTO

### Art. 19

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- 1) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- 2) l'assemblea è convocata dal Presidente dell'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- 3) l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del socio, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) compresi il telefax e la posta elettronica;
- 4) in caso di impossibilità o inattività del Presidente l'assemblea

può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale

5) in ogni caso l'assemblea s'intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che siano stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i membri dell'eventuale organo di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento;

6) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata agli atti della società;

7) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

8) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, dall'Amministratore delegato, in loro assenza i soci presenti, che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, nominano la persona che deve presiedere quella seduta dell'assemblea;

9) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

10) l'assemblea potrà tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che per tutti i partecipanti possa essere eseguita

identificazione e verifica di legittimazione da parte del Presidente, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e sia consentito al Presidente regolare lo svolgimento della adunanza nonché constatare e proclamare i risultati della votazione. Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

## AMMINISTRAZIONE

### COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Art. 20

L'assemblea dei soci stabilisce il sistema di amministrazione ed il numero degli amministratori contestualmente alla nomina degli stessi. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di consiglieri da tre a sette. Tale numero dovrà in ogni caso essere dispari.

I Consiglieri possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, con scadenza all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio, salvo revoca o dimissioni.

In caso di dimissione, revoca, morte o cessazione dalla carica di consigliere o membro degli altri Organi della Società, la sostituzione deve avvenire entro quaranta giorni dalla formalizzazione giuridica dell'evento.

I Consiglieri e i membri degli altri organi della Società sono revocabili in qualunque tempo con delibera dall'assemblea dei soci per violazioni di norme di legge e statutarie. E' fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore, nominato a tempo determinato, avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

I membri eletti in sostituzione durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Quando, per qualsiasi causa, viene meno la metà dei membri del Consiglio d'Amministrazione decade l'intero consiglio.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con specifica decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'Amministratore può essere revocato dall'ufficio per giusta causa e risponde dei danni.

## FUNZIONI

### Art. 21

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione, eccezione fatta per le materie riservate per legge o per disposizioni statutarie alla competenza dell'Assemblea, e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione nomina:

- 1) il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- 2) uno o più eventuali Amministratori delegati;
- 3) il Revisore oppure i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- 4) il Direttore Sanitario e il Direttore Generale, qualora tali funzioni siano state istituite dall'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- la redazione del progetto di bilancio;
- la redazione di progetti di fusione e di scissione;
- la proposta di eventuali aumenti di capitale all'assemblea dei soci;
- tutti gli adempimenti attribuitigli inderogabilmente dalla legge.

## RAPPRESENTANZA

### Art. 22

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio spetta al Presidente, in caso di impedimento o inadempienza spetta, in via di gradato subordine, all'Amministratore Delegato, se nominato, e al Direttore Generale, se nominato.

## NORME DI FUNZIONAMENTO

### Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- 1) Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi membri il Presidente;
- 2) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta scritta di un altro Amministratore;
- 3) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo;
- 4) la lettera di convocazione deve essere inviata almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, in caso di particolare urgenza può essere inviata almeno ventiquattro ore prima;
- 5) la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito dall'interessato e annotato negli atti amministrativi della Società;
- 6) in caso d'impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;
- 7) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori;
- 8) le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- 9) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche

estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle adunanze e delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

10) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori;

11) il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge;

12) le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza, alle medesime condizioni previste per riunioni assembleari tenute in teleconferenza o videoconferenza.

## COMPENSI

### Art. 24

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso annuale che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente, nel rispetto delle vigenti normative, e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari deleghe, in conformità dello Statuto, così come l'eventuale remunerazione del Direttore Generale e del Direttore Sanitario sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assemblea e nel rispetto e delle vigenti normative.

## ORGANO DI CONTROLLO

### Art. 25

Quando la legge prevede obbligatoriamente la nomina dell'organo di controllo, l'assemblea nomina un Collegio Sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

L'assemblea dei soci può nominare un organo di controllo od un revisore anche se non obbligatorio per legge.

## TRASFERIMENTO QUOTE - PRELAZIONE - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

### Art. 26

In caso di trasferimento delle quote di partecipazione sociale per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione che dovrà essere esercitato secondo le disposizioni che seguono.

Il Socio che intende trasferire l'intera partecipazione o parte della medesima ("socio offerente") dovrà darne comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a.r. al Consiglio d'Amministrazione (in persona del suo Presidente o Amministratore Delegato) precisando il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, l'entità della partecipazione posta in vendita nonché il nominativo, l'indirizzo o sede dell'acquirente.

Il Consiglio d'Amministrazione entro 10 giorni dalla comunicazione dovrà spedire apposito avviso mediante lettera raccomandata a.r. a tutti i soci iscritti nel libro soci.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio

d'Amministrazione, i Soci dovranno comunicare allo stesso la loro intenzione di esercitare, in proporzione all'entità delle quote inoprate possedute, il diritto di prelazione e l'accettazione del prezzo stabilito dal socio offerente.

Qualora uno o più soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote a loro spettanti verranno offerte con lettera raccomandata a.r. che dovrà essere inviata al consiglio d'Amministrazione entro 15 giorni dallo scadere del termine di cui al precedente paragrafo, a quei soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione; costoro dovranno comunicare la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Consiglio d'Amministrazione.

Ove necessario tale procedura sarà ripetuta sino ad integrale esaurimento della disponibilità dei soci ad acquisire le quote offerte in prelazione.

Le quote per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione potranno essere alienate liberamente, sempre nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 8, e previa verifica, da parte dell'organo amministrativo, della compatibilità dell'acquirente con le norme che regolano la partecipazione di soci professionisti e investitori nelle società tra professionisti.

Ai fini del presente articolo con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito o con corrispettivo infungibile - ivi inclusi vendita, permuta, conferimento in società, vendita in blocco - in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risul-

tato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali con esercizio del diritto di voto su quote della Società. Restano esclusi i trasferimenti per causa di morte e tutti i trasferimenti, a qualsiasi titolo effettuati, a favore del coniuge o di parenti di primo grado, purché ciò non comporti la violazione dei limiti e dei presupposti di cui all'art. 10 comma 4, della Legge 183/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. 24.1.2012. Rimane altresì ferma la facoltà accordata ai soci che hanno costituito la società dall'ultimo capoverso dell'art. 8. Qualora il trasferimento sia previsto a fronte di un corrispettivo diverso dal denaro i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono versare il medesimo corrispettivo, se fungibile, ovvero, se infungibile, una somma di denaro di valore corrispondente, determinato a cura di un arbitratore ai sensi dell'art. 1349 Codice Civile. L'arbitratore sarà designato in accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede sociale.

## RECESSO

### Art. 27

Il socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dalla legge, nonché, ad nutum, decorsi cinque anni dal suo ingresso nella compagnia sociale.

La decisione di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di centoottanta giorni.

Durante il periodo di preavviso il socio recedente deve portare a termine le singole prestazioni in corso; nonché, ove sia possibile e l'utente

vi acconsenta, trasmettere ad altro socio professionista le posizioni dal medesimo trattate, senza indugio e comunque in modo da non arrecare danno all'utenza stessa.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, qualora sia stato determinato da una decisione della società che venga in seguito revocata.

La quota del socio che abbia esercitato il diritto di recesso non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere acquistata proporzionalmente dagli altri soci, che si obbligano a provvedere in tal senso, sempre nel rispetto dei limiti del precedente art. 8.

## ESCLUSIONE

### Art. 28

Nel caso in cui uno dei Soci Professionisti, a seguito di un provvedimento definitivo, sia cancellato dall'albo di appartenenza, l'organo amministrativo della società delibera la sua esclusione.

La quota del soggetto cancellato dall'albo non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere acquistata proporzionalmente dagli altri soci, che si obbligano a provvedere in tal senso, sempre nel rispetto dei limiti del precedente art. 8.

## MORTE DEL SOCIO

### Art. 29

In caso di morte di un Socio Professionista, gli eredi dello stesso avranno la facoltà di optare tra:

a) la liquidazione della quota in loro favore da parte degli altri soci;

b) la vendita della quota del de cuius ad uno o più soci professionisti o ai soci investitori sempre nel rispetto dei limiti imposti dal precedente art. 8 e dei limiti di legge.

## AUMENTO DI CAPITALE

### Art. 30

L'assemblea dei soci ha la facoltà di deliberare, con decisione da adottare a maggioranza dei 2/3 delle quote del capitale sociale, gli aumenti del capitale sociale al servizio dei Soci Professionisti e/o dei Professionisti Ausiliari, determinando, di volta in volta, l'ammontare massimo dell'aumento nonché, salvo il caso di cui all'art. 2482-ter Codice Civile, se offrire a terzi le quote di nuova emissione, in tutto o in parte.

L'aumento deliberato ai sensi della presente norma potrà essere offerto in opzione ai soli Professionisti Ausiliari iscritti da oltre 2 (due) anni all'apposito Elenco e che siano stati ritenuti dall'Assemblea meritevoli su proposta ed indicazione degli Amministratori.

I Professionisti Ausiliari di cui al precedente paragrafo avranno un diritto di prelazione rispetto ad altri professionisti esterni alla Società, fatte salve le prerogative dei soci e dopo la conclusione dell'iter di cui all'art .26, anche nell'acquisto delle quote sociali in caso di trasferimento, recesso, esclusione o morte di un socio.

L'assemblea dei soci, a suo insindacabile giudizio, stabilisce con una delibera o un regolamento i criteri indispensabili per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei Professionisti Ausiliari iscritti nell'Elenco.

## RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE - DETERMINAZIONE

## VALORE QUOTA

### Art. 31

I soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, i soci esclusi e gli eredi dei soci defunti che abbiano optato per l'alternativa di cui all'art. 30 a) hanno diritto al rimborso della quota di partecipazione, il cui valore sarà determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che è normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie, contemperando tali elementi con le particolari caratteristiche della partecipazione in una società tra professionisti e delle limitazioni oggettive e soggettive alla sua circolazione; in caso di disaccordo sulla valorizzazione della quota la determinazione del valore sarà affidata a due professionisti, il primo nominato dal soggetto titolare del diritto al rimborso, il secondo dalla società che dovranno procedere in contraddittorio a rendere la propria valutazione entro 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Nell'eventualità in cui i professionisti così incaricati non raggiungano conclusioni condivise essi procederanno ad integrare il Collegio valutativo, con un terzo professionista scelto di comune intesa ovvero designato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Milano (incaricato altresì della nomina del secondo professionista ove la parte onerata non vi abbia provveduto). Dopo l'integrazione con il terzo professionista il Collegio avrà 60 giorni per rendere le proprie deter-

minazioni Il valore delle quote determinato secondo la procedura sopra prevista dovrà essere liquidato entro il termine di quarantacinque giorni dalla sua conclusione.

Le quote così valorizzate potranno essere acquistate proporzionalmente dagli altri soci, sempre nel rispetto dei limiti del precedente art. 8.

Nel caso in cui ciò non avvenisse si procederà al rimborso utilizzando le riserve o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.

## BILANCIO E UTILI

### Art. 32

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze concernenti la struttura e l'oggetto della società.

## DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

### Art. 33

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

## POLIZZE PROFESSIONALI

#### Art. 34

La società dovrà stipulare, in conformità a quanto previsto dalla legge, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli Professionisti, Soci ed Ausiliari, nell'esercizio dell'attività professionale, le cui condizioni ed il cui contenuto dovranno essere coordinati con quelli delle polizze individuali stipulate dai singoli Professionisti (Soci ed Ausiliari).

#### RAPPORTO CON I CLIENTI

#### Art. 35

La società al momento del primo contatto con il cliente gli fornisce con documento scritto, anche tramite il Socio Professionista di riferimento, le seguenti informazioni, fermo restando che la prestazione professionale deve essere eseguita da un Socio Professionista e/o da un Professionista Ausiliario avente i requisiti ai sensi di legge richiesti per effettuare tale prestazione:

- il diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
- la possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
- l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

La società, al fine di consentire la scelta prevista alla lettera a) del presente articolo, consegna al cliente per iscritto:

- l'elenco dei singoli Soci Professionisti, con l'indicazione dei titoli e/o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi;
- l'elenco dei Professionisti Ausiliari, con l'indicazione dei titoli e/o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi;
- l'esistenza di situazioni di conflitto d'interessi tra clienti e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento.

La società deve comunicare per ciascun Socio Professionista la singola posizione assicurativa, con l'indicazione del massimale, a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti nell'esercizio dell'attività professionale.

#### SCELTA DEL CLIENTE

##### Art. 36

Il cliente ha il diritto di scegliere, con documento scritto, tra i Soci Professionisti e i Professionisti Ausiliari uno o più professionisti per l'esecuzione dell'incarico affidato alla società. Nel caso tale diritto non fosse esercitato, la società potrà individuare il professionista cui affidare l'esecuzione dell'incarico tra i Soci Professionisti e i Professionisti Ausiliari in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dello stesso.

Resta ferma, per il cliente che si avvale, per la cura, del servizio sanitario nazionale - anche in convenzione con strutture sanitarie private - l'applicazione delle procedure della struttura sanitaria pubblica o pri-

vata convenzionata col servizio sanitario nazionale, eventualmente in deroga alle previsioni del presente articolo.

#### DELEGA AI PROFESSIONISTI AUSILIARI

##### Art. 37

Qualora il cliente eserciti il diritto di scelta di cui al precedente articolo 36, l'esecuzione dell'incarico dovrà essere svolto personalmente dal Socio Professionista selezionato, con il divieto di attribuire a terzi l'esecuzione totale o parziale dello stesso. Nel caso fosse necessaria la collaborazione di un Professionista Ausiliario o di un sostituto, prima dell'affidamento dell'incarico, dovrà essere comunicato al cliente, in forma scritta, il nome o i nomi dei collaboratori. Il cliente avrà la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso nel termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### FORO COMPETENTE

##### Art. 38

Qualunque controversia a qualsiasi titolo connessa con l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dell'atto costitutivo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale competente rispetto al Comune in cui ha sede la società.

#### RINVIO ALLA LEGGE

##### Art. 39

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge tempo per tempo, vigenti.

Letto e confermato,

Rozzano, 2 dicembre 2019.

Firmati: Guido Grappiolo - Ruggeri Riccardo - Antonello Della Rocca -  
Davide Ferrentino - Rocco Cannata - Mattia Loppini - Francesco La  
Camera - Bruno Carmine Fabio - Gian Piero Aicardi - LUDOVICO  
BETTONI.